

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Nicht löschen bitte " " !!

**Ordinanza 2
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 2 COVID-19)
(Durata del lavoro e del riposo)**

del 20 marzo 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale² e l'articolo 7 della Legge sulle epidemie del 28 settembre 2012³,

Art. 10a cpv. 3

³ Nei reparti ospedalieri confrontati ad un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti alla COVID-19, le disposizioni della legge sul lavoro del 13 marzo 1964⁴ relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria l'esige. Tuttavia, i datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro dei periodi di riposo sufficienti.

Art. 12° cpv. 6

⁶ L'articolo 10a capoverso 3 si applica per un periodo di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

RS

- 1 RS **818.101.2**
- 2 RS **101**
- 3 RS **818.101**
- 4 RS **822.11**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020.⁵

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁵ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).



Ordinanza sulle misure nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza Assicurazione contro la disoccupazione COVID-19)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹

ordina:

Art. 1

In deroga all'articolo 31 capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione² (LADI), il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo ha diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Art. 2

In deroga all'articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI³ le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Art. 3

In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b LADI⁴, nessun periodo d'attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

Art. 4

¹ RS 101

² RS 837.0

³ RS 837.0

⁴ RS 837.0

In deroga all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI⁵, una perdita di lavoro è computabile in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

Art. 5

In deroga all'articolo 34 capoverso 2 LADI⁶, per le seguenti persone si tiene conto di un importo forfettario di 3320 franchi come guadagno determinante per un'attività lucrativa a tempo pieno:

- a. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

Art. 6

Per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai lavoratori il giorno di paga abituale, i datori di lavoro possono richiedere il versamento dell'indennità per lavoro ridotto senza doverlo anticipare.

Art. 7

In deroga all'articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI⁷, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.

Art. 8

Per il 2020 la partecipazione della Confederazione è aumentata di 6 miliardi di franchi.

Art. 9

¹ La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 .⁸

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore tranne l'articolo 8.

⁵ RS 837.0

⁶ RS 837.0

⁷ RS 837.0

⁸ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



**Ordinanza
sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)**

Disegno

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Sezione 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1 Applicabilità della LPGA

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Sezione 2: Indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

Art. 2 Aventi diritto

1 Hanno diritto a un'indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

- a. devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del

RS...

- 1 RS 101
- 2 RS 830.1

28 settembre 2012³ sulle epidemie in relazione con l'epidemia di coronavirus (COVID-19), in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi o perché sono stati messi in quarantena;

- b. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
 - 1. sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPG⁴,
 - 2. sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG⁴;
- c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all'indennità durante le vacanze scolastiche.

³ Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG⁶ che, in seguito a un provvedimento di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 subiscono una perdita di guadagno.

⁴ L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908⁷ sul contratto d'assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell'obbligo di continuare a versare il salario.

⁵ Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell'epidemia di COVID-19 ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19.

⁶ Entrambi i genitori possono avere diritto all'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può tuttavia essere fatto valere soltanto per un'indennità giornaliera per giorno di lavoro.

⁷ I genitori affilianti hanno diritto all'indennità, se si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell'affiliato.

⁸ Se una persona ha diritto all'indennità in virtù di più provvedimenti della legge sulle epidemie, è versata soltanto un'indennità giornaliera.

Art. 3 Nascita ed estinzione del diritto, numero massimo di indennità giornaliera

1 Per le persone con compiti di custodia, il diritto inizia il quarto giorno successivo all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 2.

2 Per le persone in quarantena e per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni di cui all'articolo 2.

³ RS 818.101

⁴ RS 830.1

⁵ RS 831.10

⁶ RS 830.1

⁷ RS 221.229.1

³ Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 della legge sulle epidemie.

⁴ Ai lavoratori indipendenti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 sono versate al massimo 30 indennità giornaliera.

⁵ Alle persone in quarantena sono versate al massimo 10 indennità giornaliera.

Art. 4 Forma dell'indennità e numero delle indennità giornaliera

1 L'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² Per ogni cinque indennità giornaliera sono versate due ulteriori indennità giornaliere.

Art. 5 Importo e calcolo dell'indennità

1 L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

² All'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno⁸.

3 L'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

4 L'indennità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 3.

Art. 6 Prescrizione

In deroga all'articolo 24 LPGA⁹, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la revoca dei provvedimenti.

Art. 7 Esercizio del diritto

Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto.

Art. 8 Fissazione e pagamento

1 L'indennità è versata all'avente diritto.

² L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

3 L'indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità.

4 Se entrambi i genitori ricevono un'indennità, è competente un'unica cassa di compensazione.

⁸ RS 834.1

⁹ RS 830.1

5 L'indennità è fissata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle indennità di notevole entità.

Art. 9 Contributi alle assicurazioni sociali

1 Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

^{1bis} I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà della Confederazione.

Art. 10 Esecuzione e finanziamento

1 L'esecuzione dell'indennità compete alle casse di compensazione AVS.

2 L'indennità e le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione sono finanziate dalla Confederazione.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020¹⁰.

² Ha effetto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

il presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga
cancelliere della Confederazione, Walter
Turnherr

¹⁰ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).



Ordinanza sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali

del 20 marzo 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 41^{bis} cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se è accordata una dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34b in relazione diretta con la diffusione del coronavirus (COVID-19), non sono dovuti interessi di mora dalla data della dilazione.

2. Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983²

Art. 46 cpv. 4 e 5, e Art. 50 cpv. 2

Abrogati

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020.³

RS

¹ RS **831.101**

² RS **837.02**

³ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, trascorso il quale le eventuali modifiche in esso contenute decadono.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr